

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura N. 278 17 giugno 2019

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SENSOLI, BERTANI

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA VITA INDIPENDEN-TE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Oggetto assembleare n. 8488

Relazione

Già la Convenzione ONU del 2006, sui diritti delle persone con disabilità, mirava a garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, da parte delle persone con disabilità in situazione di eguaglianza con gli altri, e la centralità della persona e la sua la piena inclusione all'interno della società riconoscendo, già nel Preambolo, "l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte" come uno dei requisiti necessari per favorire la più ampia inclusione sociale. Importanza ribadita poi ribadita nel successivo articolo 19 "Vita indipendente ed inclusione nella società", della stessa Convenzione, in cui si chiede agli Stati di porre le condizioni affinché "le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione".

La legge 21 maggio 1998, n. 162, nel modificare la legge 5 febbraio 1992, n.104, aveva già introdotto nell'ordinamento italiano un primo espresso riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità, prevedendo, fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità, la facoltà di disciplinare le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facessero richiesta.

Il presente progetto di legge regionale pensato per favorire una vita indipendente, anche per le persone con grave disabilità, muove dall'idea che siano le persone stesse, cioè il soggetto che spesso meglio conosce le proprie difficoltà, bisogni e risorse personali ad essere messo in condizione di individuare le migliori soluzioni, personali e organizzative, ai fini di una piena realizzazione, pur trovandosi in presenza di una condizione di handicap. La Carta di Ottawa, sottoscritta dagli Stati appartenenti all'OMS, definisce la promozione della salute come "il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla". Questa definizione implica la creazione di ambienti che consentano di offrire adeguato supporto alle persone per il perseguimento della salute nei contesti di vita e di lavoro, il rafforzamento dell'azione di comunità, il ri-orientamento dei servizi socio-sanitari in base ai bisogni emergenti per una presa in carico efficace.

La presente proposta di legge, in linea con i propositi del Piano sociale e sanitario della Regione Emilia-Romagna 2017-2019 ed in linea con il precednte Piano, intende dare risposta al bisogno di vita indipendente con "l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione" nonché "favorire la permanenza della persona con disabilità nel proprio ambiente di vita, anche promuovendo sperimentazioni di unità d'offerta innovative per la vita autonoma ed indipendente, servizi di pronto intervento e servizi di sollievo" come indicato nei documenti citati.

Il progetto si riferisce quindi introduce un nuovo paradigma che trasforma la persona con disabilità da passivo destinatario di politiche assistenzialiste, a soggetto attivo e protagonista di percorsi, ben individuati, di promozione della salute.

La presa d'atto di come anche i più moderni ed accoglienti istituti possano essere vissuti come una forma di internamento e condizione prodroma di cronicità ci porta a contestare l'idea che il disabile grave sia semplicemente un malato da ospedalizzare, riducendo i suoi bisogni a delle semplici necessità di assistenza sanitaria, di fatto escludendolo e marginalizzandolo.

È evidente, quindi, come la filosofia della *vita indipendente* vada al di là della semplice "de-istituzionalizzazione", intesa come sostituzione dell'assistenza pubblica con quella privata, mirando piuttosto alla piena integrazione attraverso l'abbattimento di barriere, sia architettoniche, che culturali e sociali.

Gli "strumenti" individuati, nel presente progetto di legge, di contrasto al rischio di esclusione e marginalizzazione e a favore delle persone con disabilità grave sono essenzialmente due: l'assistente personale e le agenzie per la vita indipendente.

L'assistente personale è una nuova figura professionale nettamente distinta dall'assistente domiciliare, ed espressamente preparata sui principi di vita indipendente. Tra assistente ed assistito si configura un normale rapporto d'impiego. È la persona con disabilità, e non l'assistente, che determina le modalità del servizio, e concorda, direttamente con l'assistente, il mansionario, gli orari, i termini del contratto e la retribuzione. Ovviamente non si esclude che l'assistente personale possa anche essere una persona di propria fiducia: amico, familiare, parente.

Le agenzie per la vita indipendente, definite anche centri di vita indipendente, sono agenzie di servizi di assistenza legale, fiscale e di supporto alla scelta e progettazione di un percorso di vita indipendente. Sono gestite esclusivamente, o comunque in via prevalente, da personale disabile. Si tratta, a tal fine, nella maggior parte dei casi di un servizio tra pari.

Le agenzie operano altresì, in collaborazione con gli enti locali, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sociali, il miglioramento delle infrastrutture esistenti, per la promozione di leggi, per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema della disabilità.

Le agenzie promuovono una "assistenza personale autogestita", diversa dall'assistenza domiciliare e dalle forme di assistenza dei servizi sociali.

Le agenzie, in sinergia con l'équipe multidisciplinare presente nell'ambito socio-assistenziale, hanno il compito di attivare il soggetto disabile ad elaborare un proprio progetto di vita, in tutta la sua articolazione e nella definizione del budget di salute necessario.

PROGETTO DI LEGGE

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

- 1. La Regione Emilia-Romagna, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, dell'articolo 39, comma 2, lettera 1 ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nonché dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, riconosce come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità.
- 2. La Regione, per la realizzazione delle modalità di vita indipendente, favorisce l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione, garantire la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave disabilità
- 3. Nel rispetto delle risorse disponibili annualmente sul bilancio regionale, la Regione garantisce alle persone con disabilità grave il diritto alla vita indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita, finalizzata a contrastare l'isolamento, a garantire la vita all'interno della comunità e l'integrazione con il proprio ambiente sociale nonché a sostenere la persona nella propria autorealizzazione garantendo i necessari supporti negli atti della vita quotidiana, nelle relazioni sociali, in ambito scolastico, lavorativo, nell'accesso alle opportunità offerte dal territorio, nell'esercizio dei propri diritti e in tutti gli altri ambiti in cui la persona può e intende realizzarsi.
- 4. Per "vita indipendente" si intende il diritto della persona con disabilità all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro.
- 5. La vita indipendente si realizza primariamente attraverso l'assistenza personale autogestita ovvero con l'assunzione di uno o più assistenti personali e altri interventi che consentono alla persona con disabilità di provvedere direttamente alle proprie necessità.
- 6. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito atto, individua specifiche misure tecniche, amministrative ed organizzative di natura intersettoriale ed interistituzionale per concertare, unificare e integrare le prestazioni dell'intero sistema di promozione e di protezione sociale al fine di garantire sull'intero territorio regionale la piena attuazione dei programmi autogestiti di vita indipendente, definendone gli standard, oltre alle linee guida di cui all'art. 16, individuando altresì, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle proprie competenze di natura programmatoria e di pianificazione sociale, le risorse economiche per finanziarie sull'intero territorio regionale i programmi autogestiti di vita indipendente.

Capo II

Soggetti coinvolti e misure

Art. 2

Istituzioni coinvolte e destinatari

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle specifiche

- competenze, concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:
- a) gli enti locali;

17-6-2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SUPPLEMENTO SPECIALE - N. 278

- b) le Aziende USL;
- c) le Agenzie per la vita indipendente da costituire in ogni Azienda USL;
- d) il Gruppo Regionale di Coordinamento
- e) gli organismi del Terzo Settore;
- f) le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i loro patronati;
- g) le associazioni delle persone con disabilità presenti sul territorio regionale e altri soggetti di diritto privato senza finalità lucrative che operano in ambito sociale e sociosanitario.
- 2. Gli interventi, di cui alla presente legge, sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dalla legge 104/1992, residenti nel territorio regionale, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali.
- 3. Il servizio di aiuto personale, di cui alla presente legge, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi.
- 4. Nell'individuazione dei bisogni, degli obiettivi, dei metodi e degli interventi la persona con disabilità è parte integrante dell'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 5, secondo il modello della condivisione, anche con l'eventuale supporto dalla sua famiglia.

Art. 3

Interventi regionali

- 1. Nel rispetto delle risorse disponibili sul bilancio regionale, la Regione, su richiesta degli Enti d'ambito sociale individuati dal Piano sociosanitario regionale, può intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti annuali diretti a consentire la realizzazione di progetti di assistenza personale autogestita attraverso l'utilizzo del Fondo regionale per Progetti di Vita Indipendente, di cui all'art. 17.
- 2. Sono ammessi a finanziamento i progetti annuali di assistenza personale autogestita che migliorino la qualità della vita della persona con disabilità, riducendone la dipendenza fisica ed economica, nonché l'emarginazione sociale e che favoriscano il suo mantenimento nel proprio contesto di vita.
- 3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, per quanto non diversamente stabilito, sono demandati alla Direzione Generale della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.
- 4. La Regione emette annualmente un bando riguardo la possibilità, da parte dei destinatari di cui all'art. 2 comma 1, di accedere ai Progetti di vita indipendente e ne cura la diffusione presso i Comuni, i Distretti sanitari e le associazioni di settore.

Art. 4

Progetti di assistenza personale autogestita

1. L'assistenza personale autogestita è realizzata attraverso l'attuazione di programmi di aiuto, sulla base di progetti personalizzati, presentati con cadenza annuale agli Enti d'ambito sociale

di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza, e gestiti dai destinatari.

- 2. Le modalità di svolgimento dell'assistenza personale autogestita, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono stabilite mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con gli Ambiti territoriali e i Distretti sanitari.
- 3. I soggetti, di cui all'articolo 2, per la realizzazione del progetto, hanno facoltà di scegliere i propri assistenti direttamente o indirettamente, mediante l'instaurazione di uno o più rapporti di lavoro anche per mezzo di organismi fiduciari.
- 4. Il progetto è redatto secondo modelli predisposti dall'Assessorato alle politiche sociali della Giunta regionale, d'intesa con gli Enti d'ambito sociale.
- 5. Le Agenzie per la vita indipendente potranno fornire la consulenza necessaria per la redazione del progetto da sottoporre al vaglio della équipe multidisicliplinare. L'agenzia per la vita indipendente è caratterizzata dalla possibilità di supporto e consulenza da parte di persone con disabilità ed esperienza personale di realizzazione di un progetto di vita indipendente.

Capo III

Valutazioni, Piano annuale di finanziamento e livelli d'intensità

Art. 5

Valutazione dei progetti

- 1. I progetti, di cui all'articolo 4, sono valutati dall'équipe multidisciplinare del Distretto sanitario competente per territorio.
- 2. La persona disabile o i genitori in caso di minore assistito o il tutore/il curatore/l'amministratore di sostegno o altra figura prevista dalla normativa statale per la rappresentanza giuridica, secondo i principi di autodeterminazione e corresponsabilità, entra a far parte della stessa equipe multidisciplinare e partecipa alle valutazioni e alle scelte secondo le modalità indicate dalle linee guida di cui all'articolo 16.
- 3. L'equipe multidisciplinare valuta i progetti in base ai criteri di cui all'articolo 8 e secondo le modalità dettate dalle linee guida di cui all'articolo 16.
- 4. L'equipe multidisciplinare svolge le seguenti funzioni:
- a) effettua la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno del richiedente;
- b) valuta il progetto personalizzato presentato, fornendo indicazioni quantitative e temporali relative alle prestazioni richieste;
- c) verifica l'indice di gravità del bisogno e la capacità di autodeterminazione relazionale del richiedente.
- 5. È, altresì, compito dell'equipe multidisciplinare redigere annualmente l'elenco dei progetti ammessi ed esclusi con le relative motivazioni per poi procedere al calcolo del contributo erogabile nonché stilare la lista dei Progetti in attesa e dei tempi previsti per la loro attuazione.
- 6. L'equipe trasmette all'Ente d'ambito sociale il progetto affinché proceda agli atti di propria competenza,
- 7. Annualmente verrà compilata da ogni destinatario, di cui all'art. 2, che abbia in corso un progetto di vita indipendente, un questionario anonimo di soddisfazione del servizio che verrà consegnato o inviato, anche tramite mail, al Distretto AUSL curatore del progetto stesso.
- 8. Sarà cura dei vari Distretti inoltrare all'assessorato competente le schede compilate perché siano valutate. Una scheda riassuntiva

verrà pubblicata sul sito dell'assessorato competente.

9. L'assessorato di competenza relazionerà annualmente alla commissione consiliare competente sui risultati dei progetti in essere.

Art. 6

Finanziamento dei piani annuali personalizzati

- 1. La Regione, per la realizzazione dei progetti personalizzati ammessi ai benefici della presente legge, corrisponde agli aventi diritto un finanziamento, graduato sulla base dei livelli riconosciuti di intensità assistenziale.
- 2. Il finanziamento è compatibile con l'erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti, nonché con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per l'assegno di cura o altra contribuzione afferente all'area della non autosufficienza.
- 3. I beneficiari della presente legge sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese nei tempi e nei modi stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 16.

Art. 7

Livelli di intensità assistenziale

- 1. La Giunta regionale, al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, stabilisce, nell'ambito degli indicatori di cui all'articolo 8, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale.
- 2. Per l'accesso ai benefici della presente legge, sono distinguibili i seguenti livelli di intensità del bisogno assistenziale: molto alto, alto, medio, basso.

Art. 8

Determinazione dei livelli di intensità assistenziale

- 1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento e nel rispetto delle risorse disponibili sul bilancio regionale, provvede annualmente alla determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale, nonché alla quantificazione del relativo finanziamento di ogni singolo progetto, nel rispetto dei seguenti concorrenti indicatori:
- a) livello molto alto, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza e sorveglianza per 24 ore giornaliere e dipendenza costante e continuativa per 24 ore giornaliere da ausili che permettono la sopravvivenza o la comunicazione;
- b) livello alto, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza o sorveglianza per 24 ore al giorno;
- c) livello medio, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di assistenza notturna e sorveglianza costante per 24 ore al giorno, ma comunque giornaliera;
- d) livello basso, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di sorveglianza e assistenza costante per 24 ore giornaliere.
- 2. La presenza o meno di reti familiari o sociali determina esclusivamente l'oscillazione degli importi nell'ambito del livello assegnato.
- 3. In caso di parità nella graduatoria costituisce criterio preferenziale il minor reddito.
- 4. Le linee guida, di cui all'articolo 16, individuano, d'intesa

con i Distretti sanitari, test idonei alla rilevazione degli indicatori di cui al comma 1.

Capo IV

Strutture interne di supporto

Art. 9

Le Agenzie per la Vita Indipendente

- 1. In attuazione della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge n.162 del 21 maggio 1998, sono istituite le Agenzie per la Vita Indipendente, almeno una in ogni distretto AUSL.
- 2. Le Agenzie:
- a) Possono proporre personale per assistenza autogestita direttamente alle persone con disabilità, che avranno comunque facoltà di scelta diretta. Provvedono inoltre ad istituire, anche attraverso specifici accordi con i centri per l'impiego territorialmente competenti, un elenco di assistenti personali.
- b) Devono essere accreditate al registro nazionale delle onlus e/o all'Albo delle Associazioni regionale.
- 3. Le Agenzie garantiscono:
- a) informazioni ed orientamento anche legale verso i beneficiari della presente legge, nonché un aiuto attivo per la predisposizione dei progetti di vita indipendente;
- b) assistenza agli utenti per la gestione degli aspetti amministrativi derivanti dall'instaurazione del rapporto di lavoro, nonché un supporto alla rendicontazione delle spese al termine del progetto;
- c) gestione delle criticità relazionali derivanti dal rapporto assistenziale autogestito, nonché messa in atto di tutte le azioni necessarie a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell'assistenza personale autogestita;
- d) Istituiscono un registro del volontariato dedicato ai Progetti per la vita Indipendente. I volontari non saranno in qualsiasi caso personale sostitutivo o integrativo degli assistenti personali e dovranno preventivamente sostenere un colloquio di idoneità con uno psicologo dell'equipe multidisciplinare.

Art. 10

Gruppo Regionale di Coordinamento

- 1. È costituito presso la Direzione generale regionale competente in materia di politiche sociali il Gruppo regionale di coordinamento composto da:
- a) un dirigente della predetta Direzione generale con funzioni di Presidente;
- b) i responsabili dei Distretti sanitari e dei Comuni;
- c) un referente designato congiuntamente dalle associazioni riconosciute di tutela dei disabili;
- d) i referenti delle Agenzie per la Vita Indipendente che operano sul territorio.
- 2. Le modalità di funzionamento del Gruppo regionale di coordinamento sono disciplinate dalle linee guida di cui all'articolo 16.
- 3. Il Gruppo regionale di coordinamento esamina le istanze di finanziamento pervenute dai Comuni e provvede alla formulazione della relativa graduatoria regionale.
- 4. Allo scopo di realizzare le condizioni concrete che rendono attuabili i progetti finanziati, il Gruppo regionale di coordinamento provvede al monitoraggio e alla gestione delle criticità dei progetti e promuove interventi utili a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell'assistenza personale autogestita.

Capo V

Spese, ripartizione e monitoraggio

Art. 11

Spese ammissibili

1. La spesa ammissibile per un progetto di vita indipendente tiene conto del costo del progetto di vita indipendente comprensivo delle spese per l'assistente, degli oneri previdenziali e assicurativi, delle spese vive anche di vitto e alloggio, se dovute, e delle spese per i fornitori di beni e servizi.

Art 12

Formazione degli operatori sociali e dell'equipe multidisciplinare

1. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sociali e dell'equipe multidisciplinare, la Regione promuove l'organizzazione di corsi annuali di formazione ed aggiornamento che comprendano, tra i formatori, anche figure di Disability Manager e delle persone con disabilità.

Art. 13

Monitoraggio e verifica

- 1. Le Aziende USL, avvalendosi della collaborazione della propria equipe di valutazione multidisciplinare, provvedono, nei modi e nei tempi stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 16, al monitoraggio ed alla verifica dei risultati conseguiti da ogni singolo progetto.
- 2. Le Aziende USL, entro il 30 aprile di ciascun anno, rendicontano alla Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali i progetti attivati nell'anno solare di riferimento.
- 3. Le indicazioni per la rendicontazione di cui al comma 2 sono stabilite nelle linee guida di cui all'art. 16.

Art. 14

Ripartizione dei fondi

1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio, i fondi disponibili sono assegnati annualmente agli enti d'ambito sociale per la realizzazione dei programmi di assistenza autogestita sulla base di criteri di riparto individuati nelle linee guida di cui all'articolo 16, garantendo continuità ai progetti in essere.

Art. 15

Clausola valutativa

- 1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base dei report e dei rendiconti degli Ambiti sociali territoriali e dei dati raccolti presso il Gruppo Regionale di Coordinamento e presso le équipe multidisciplinari dei Distretti sanitari competenti, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione dalla quale emerga:
- a) come si è svolto il processo di attuazione in relazione ai bandi, alle graduatorie e ai sussidi erogati;
- b) quali sono le caratteristiche dei progetti presentati;
- c) quante domande sono state presentate, quante ammesse a contributo e finanziate, quante ammesse a contributo e non finanziate e il numero di domande non ammesse a contributo con la motivazione dell'esclusione:
- d) quanti siano i contratti di lavoro stipulati e quali le loro caratteristiche;
- e) quali le criticità che sono state riscontrate nella fase di attuazione:

- f) l'entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge;
- g) quali iniziative siano state messe in atto per la formazione degli operatori sociali coinvolti e delle équipe multidisciplinari, ai sensi dell'art. 11, e l'impatto sulla qualità del servizio erogato.

Art. 16

Linee guida

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea Legislativa per l'approvazione, le linee guida concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 17

Fondo regionale per Progetti di Vita Indipendente

- 1. È istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per Progetti di Vita Indipendente.
- 2. Al fondo sono destinate le risorse nazionali per progetti di vita indipendente e ulteriori risorse aggiuntive regionali determinate annualmente.
- 3. Al fondo, di cui al comma 1, sono altresì destinate le somme eventualmente residuali del Fondo regionale per la non autosufficienza, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.

Art. 18

Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio corrente, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l'utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati, a norma di quanto disposto dalla legge di bilancio per l'esercizio corrente
- 2. Per gli esercizi successivi a quello corrente, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.